

COMMISSIONE V

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI

11.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE REGGIANI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	71
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Ulteriori interventi a favore della zona del Vajont (2073);	
FIORET ed altri: Proroga del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (348)	71
PRESIDENTE	71, 72, 73, 74, 75, 76
BORTOT	74
BUSETTO	73, 74, 75
CECCHERINI	76
DE MICHELI VITTURI	75
FABBRI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	72, 73, 74, 75, 76
FIORET	72, 73, 74, 75
FUSARO	76
ORSINI, <i>Relatore</i>	73, 74, 75, 76
RAUCCI	76

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, gli onorevoli Busetto, Lizzero, Santuz, Fioret, Ceccherini, Bortot, Castiglione e de Michieli Vitturi sostituiscono per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna rispettivamente gli onorevoli Amendola, Barca, Bodrato, Vittorino Colombo, Di Giesi, Lamanna, Lezzi e Menicacci.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ulteriori interventi a favore della zona del Vajont (2073); e della proposta di legge Fioret ed altri: Proroga del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Ulteriori interventi a favore della zona del Vajont » e della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Fioret ed altri: « Proroga del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont ».

La seduta comincia alle 10,15.

CORA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

Come i colleghi ricordano, nel corso dell'ultima seduta avevamo esaurito la discussione sulle linee generali. Prima di proseguire nell'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, do la parola al sottosegretario Fabbri, che ha chiesto di intervenire.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero, in via preliminare, ricordare ai colleghi di questa Commissione le dichiarazioni rese dal ministro del tesoro, anche nella recente riunione della V Commissione bilancio in seduta congiunta con la I Commissione affari costituzionali, nonché le considerazioni contenute nella nota introduttiva al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974, circa l'impossibilità di addossare ulteriori oneri a carico del prossimo esercizio finanziario. Le drastiche riduzioni che sono state apportate ad alcune voci molto qualificanti della politica governativa (come quella relativa alla ricerca scientifica) stanno ad indicare che ci troviamo veramente di fronte alla necessità di non aumentare gli stanziamenti, pena il dissesto non solo della spesa pubblica, ma anche di tutta l'economia italiana.

Ciò premesso, ribadisco che il Governo non si oppone ad eventuali proposte di modifica che operino spostamenti compensativi delle spese considerate nel disegno di legge, purché si resti entro i limiti delle somme inizialmente stanziati; ma devo esprimere fin d'ora parere contrario ad ulteriori aggravii di spesa che fossero proposti con riferimento al bilancio del 1974.

PRESIDENTE. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 2073. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2073.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

« Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, purché presentate ai competenti organi ed uffici nei termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, potranno essere corredate dalla prescritta documentazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Gli onorevoli Fioret, Bressani, Armani, Marocco, Fusaro, Santuz e Ceccherini, hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, purché presentate ai competenti organi ed uffici nei termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, potranno essere corredate della prescritta documentazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, quale risulta modificato dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni, è elevato di tre milioni a favore dei proprietari che alla data del 1° gennaio 1973 non abbiano iniziato o non abbiano completato la ricostruzione delle unità immobiliari distrutte, danneggiate o trasferite per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963.

Alla spesa di lire 900 milioni derivante dall'applicazione del comma precedente si farà fronte con i fondi di cui all'articolo 2 della presente legge.

FIORET. Le considerazioni che potrei fare intorno a questo emendamento si collegano con quelle che ho già avuto modo di esporre nel corso della discussione sulle linee generali. Occorre tener presente la drammatica situazione di quei disastri del Vajont che non hanno potuto ricostruire le case non per loro colpa ma per il verificarsi di quelle obiettive situazioni che ho già illustrato nella scorsa seduta. Sarebbe, pertanto, assolutamente inconcepibile che noi non agevolassimo queste popolazioni a provvedere ad un bisogno essenziale qual è quello della ricostruzione delle case. L'aumento dello stanziamento, contenuto nel nostro emendamento, è di soli tre milioni, una cifra inferiore a quella corrispondente all'aumento del costo delle costruzioni, come può rilevarsi non solo dai vari dati statistici in proposito, ma anche dai numerosi studi del problema relativo all'aumento del costo della casa, compiuti in questi ultimi giorni. Ritengo che, se dovessimo oggi disattendere il soddisfacimento degli elementari diritti delle popolazioni disastrose del Vajont, vanifichiamo l'intera legge e difficilmente potremmo poi dire di aver contribuito all'aiuto dei sinistrati. La spesa derivante dall'attuazione dell'emendamento è indicata in lire 900 milioni,

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

che possono essere anche ripartiti in tre esercizi. Confido che la Commissione voglia favorevolmente accogliere il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bortot, Busetto, Raucci e Lizzero hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Il termine stabilito dal primo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, per la presentazione ai competenti organi ed uffici delle domande intese ad ottenere i contributi di cui all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è prorogato di un anno all'entrata in vigore della presente legge.

Aggiungere i seguenti commi:

I limiti dei contributi di cui al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, sono ulteriormente elevati rispettivamente a lire 9 milioni, 11 milioni e 12 milioni.

Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente:

« Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero più di sette vani utili possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario, per la parte di spesa eccedente il contributo di cui al precedente comma e fino a lire 16 milioni, mutui di favore al 3 per cento ammortizzabili in 35 anni ».

BUSETTO. Onorevole presidente, noi accettiamo il primo comma dell'emendamento presentato dall'onorevole Fioret, sempre che il termine per la presentazione della documentazione a corredo delle domande sia di un anno e non di sei mesi. Ritiriamo pertanto il nostro emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 1 e presentiamo un emendamento all'emendamento Fioret ed altri, inteso a portare a un anno il termine previsto per la presentazione della documentazione a corredo delle domande fatte per ottenere i contributi per la ricostruzione delle unità immobiliari.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bortot, Busetto, Raucci e Lizzero hanno presentato il

seguito emendamento all'emendamento Fioret ed altri:

Al primo comma dell'emendamento sostituire le parole: « entro sei mesi » con le altre: « entro un anno ».

Qual è il parere del relatore e del Governo su questo subemendamento?

ORSINI, *Relatore*. Sono favorevole.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo non ha nulla in contrario circa l'approvazione di questo subemendamento. A proposito dell'emendamento Fioret ed altri e di quello aggiuntivo presentato dagli onorevoli Bortot ed altri, devo dire innanzitutto che i limiti massimi di contributo di cui si propone l'elevazione verrebbero a creare un precedente rispetto a quei casi di calamità dei quali recentemente il Parlamento si è occupato (mi riferisco ad Ancona, alla Sicilia, alla Calabria, alla Basilicata), precedente che potrebbe appunto essere invocato da coloro che, in occasione di analoghi eventi disastrosi, sono stati diversamente trattati. Faccio poi rilevare il fatto — forse non sufficientemente considerato — che questi limiti di contributo sono riportati all'intera spesa occorrente per la ricostruzione e non ad una percentuale di essa, come previsto per calamità del genere: vi è quindi una differenza di cui bisogna tener conto. La difficoltà relativa alla spesa poi potrebbe essere superata, operando uno storno da altri stanziamenti per finanziare la spesa stessa: in caso ciò non si potesse fare, il Governo ritiene di non poter accogliere l'aumento proposto.

FIORET. Mentre per quanto riguarda la prima parte della proposta governativa siamo favorevoli ad uno studio per cercare di trovare degli stanziamenti sostitutivi nell'ambito della legge, mi permetto di osservare che la seconda parte della obiezione crea alcune perplessità.

Innanzitutto, noi prevediamo un aumento di 3 milioni che porta il totale ad 8 milioni; leniamo presente che esiste un precedente che si riferisce alla Sicilia. Noi chiediamo che, così come è stato fatto per altre zone, anche il Vajont abbia una rivalutazione al 1° gennaio 1973, perché è necessario non dimenticare che per molte di queste persone è come se la tragedia fosse avvenuta nel 1972. Ho detto e ripeto che per le altre calamità verificatesi in altre regioni del nostro paese il contributo è di 8 milioni di lire; inoltre, per tranquillità

del Governo, possiamo ribadire che non si tratta di concedere dei contributi a scatola chiusa, perché sappiamo esattamente a chi debbono andare; si tratta, quindi, di un impegno ben specifico. Inoltre, dando questo contributo di ulteriori tre milioni, non facciamo altro che equiparare coloro che hanno sofferto per la tragedia del Vajont a coloro che hanno subito una calamità in Sicilia. Pertanto non si va incontro a nessuna difficoltà di ordine generale, ed in fondo la spesa di 900 milioni può essere suddivisa anche in tre annualità. Insisto, pertanto, perché venga accolto il principio dell'aumento del contributo, salvo vedere dove i fondi necessari potranno essere reperiti.

BORTOT. Il collega Fioret ha già illustrato il principio che ci ispira ed ha anche ricordato i precedenti come quello della Sicilia; non dimentichiamo, inoltre, che coloro che hanno perso la casa vedranno concedersi il contributo soltanto fra un anno, al momento dell'entrata in vigore di questa legge. È del tutto giusto che venga considerato un aumento di questo contributo, perché, oltre a rispondere ad una questione di giustizia, non possiamo dimenticare che le strutture in montagna richiedono particolari lavori e che, per esempio, per Erto si deve costruire in una zona sismica.

BUSETTO. Desidero integrare le dichiarazioni fatte dagli altri colleghi con due considerazioni. La prima è che, pur non ponendo un problema di costituzionalità, ma soltanto sotto il profilo sociale e politico, vi sono dei cittadini italiani che sono stati danneggiati nel 1963, di cui una parte ha potuto utilizzare le provvidenze concesse per procedere alla ricostruzione delle case perdute, mentre un'altra parte di questi cittadini si trova nelle stesse condizioni del 1963 (quindi come se la tragedia fosse avvenuta adesso) e non è in condizione di procedere alla ricostruzione dell'abitazione perduta, perché non è messa in condizione di farlo. Vi sono, quindi, senza possibilità di dubbio, due trattamenti diversi. In merito, pertanto, esiste un vizio di costituzionalità, che qualcuno dei danneggiati potrebbe far presente.

Vi è poi anche una disuguaglianza sociale e politica, pensando a quanto scritto nel decreto 23 marzo 1973, n. 36, che precisa che l'ammontare del contributo per le riparazioni non può superare i 5 milioni, mentre per la ricostruzione venivano concessi 8 milioni. Vi è poi un'altra cosa che non possiamo trala-

sciare dal considerare e cioè il notevole aumento dei costi di costruzione: sono passati dieci anni dal 1963, i prezzi sono più che raddoppiati. Anche la nostra proposta di aumento del contributo, superiore a quella del collega Fioret, è molto al di sotto degli attuali costi di costruzione delle abitazioni.

Prego, quindi, il Governo di fare attenzione a queste cose; di fatto, noi introduciamo una norma che è vanificata dalla realtà esistente. Un danneggiato che debba procedere alla ricostruzione di una casa deve assolutamente far ricorso al mutuo bancario; ma, se non può offrire garanzie reali, come fa? Ecco perché, se il disegno di legge rimane così com'è, esso non rappresenta altro che una beffa.

BORTOT. Teniamo presente che per quanto riguarda il decreto per la Sicilia si parla di più unità immobiliari, mentre in questo provvedimento ci limitiamo a dare il contributo di 8 milioni soltanto alla prima unità immobiliare; anche nel provvedimento concernente la Calabria parliamo di dare il contributo di 8 milioni a ciascuna unità immobiliare distrutta.

ORSINI, *Relatore*. A proposito del secondo e del terzo comma dell'emendamento sostitutivo degli onorevoli Fioret ed altri, ritengo che si possa procedere ad un aumento del contributo originariamente previsto, ma ponendo tale aumento a carico degli stanziamenti dell'articolo 2 del disegno di legge, che potrà successivamente essere modificato, accogliendo le preoccupazioni del Governo; si potrebbero prevedere aumenti in misura di tre milioni, due milioni ed un milione in relazione, rispettivamente, al primo e settimo comma, al terzo e sesto comma, ed al secondo comma dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357. Penso che la cosa importante sia garantire il contributo di otto milioni per la costruzione della prima unità immobiliare, cioè di quella base, così come si è fatto in occasione delle provvidenze decise per altre zone disastrose. All'ultimo comma eliminerei l'indicazione precisa della spesa, lasciando solo la dizione generica: il calcolo della cifra occorrente per l'applicazione dell'articolo 1 lo faremo in sede di formulazione dell'articolo 2.

FIORET. Potrei accogliere la sostanza della proposta del relatore, e riformulare il nostro emendamento, in modo che si giunga ad una certa riduzione della spesa occorrente; è

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

questo il massimo che possiamo fare per dimostrare la nostra buona volontà. Potremmo, quindi, eliminare la menzione al secondo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 1457 del 1963...

DE MICHELI VITTURI. Ma con quest'eliminazione io penso che rischieremmo di commettere un'ingiustizia: e non abbiamo dati in base ai quali escludere che vi siano categorie o gruppi o persone interessate alla soppressione della menzione a questo secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 1457 del 1963.

FIORET. Possiamo allora anche lasciare tale menzione, accogliendo l'aumento di un milione al contributo che si riferisce a questo secondo comma: un tale aumento, infatti, ha un'importanza relativa, trattandosi di contributi per dei mutui.

PRESIDENTE. L'onorevole Fioret ed altri hanno presentato il seguente emendamento all'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 dagli stessi presentato:

Sostituire il secondo comma dell'emendamento con il seguente:

« Il limite massimo dei contributi previsto dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato di tre milioni per le ipotesi di cui al primo e settimo comma, di due milioni per le ipotesi di cui al terzo e sesto comma e di lire un milione per le ipotesi di cui al secondo comma, a favore dei proprietari che, alla data del 1° gennaio 1973, non abbiano iniziato o non abbiano completato la ricostruzione delle unità immobiliari distrutte o danneggiate o trasferite per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963 ».

Il relatore onorevole Orsini ha presentato il seguente emendamento all'emendamento Fioret ed altri:

Al terzo comma dell'emendamento sopprimere le parole: « di lire 900 milioni ».

Prima di procedere alla votazione dell'emendamento Fioret ed altri con i relativi subemendamenti, ritengo necessario porre in votazione l'emendamento aggiuntivo Bortot ed altri, in quanto comporta un maggior onere finanziario. Qual è il parere del relatore e del Governo su di esso?

ORSINI, *Relatore*. Sono contrario.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Bortot ed altri di cui ho già dato lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Bortot ed altri al primo comma dell'emendamento sostitutivo Fioret ed altri, inteso ad elevare da 6 mesi ad un anno il termine per la presentazione della documentazione, emendamento sul quale si sono espressi favorevolmente il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Qual è il parere del relatore e del Governo sull'emendamento Fioret ed altri al secondo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 dagli stessi presentato?

ORSINI, *Relatore*. Sono favorevole.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo mantiene le obiezioni nonostante gli interventi dell'onorevole Bortot e dell'onorevole Busetto, per la preoccupazione che una cosa di questo genere possa costituire un precedente per altri casi, pur rendendosi conto, come ho detto, che la situazione è profondamente mutata dal 1964 ad oggi. Naturalmente, se questa maggiore spesa di circa 800-900 milioni viene reperita nell'ambito delle spese previste dall'articolo 2, allora l'obiezione cade, in considerazione di quanto già detto.

BUSETTO. Onorevole presidente, il gruppo comunista voterà a favore del subemendamento presentato dal collega Fioret, perché ritiene che esso, pur non dando piena soddisfazione alla distinzione fra chi possiede una unità immobiliare e chi ne possiede diverse, vada incontro, sotto il profilo quantitativo, alle esigenze che sono state poste.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Fioret al secondo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 dallo stesso presentato, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Qual è il parere del Governo sul subemendamento del relatore Orsini al terzo comma dell'emendamento sostitutivo Fioret ed altri?

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, al terzo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 Fioret ed altri l'inciso: « di lire 900 milioni », di cui il deputato Orsini ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

S'intende pertanto soppresso l'inciso in questione.

Pongo in votazione l'articolo 1 che, dopo le modifiche testè apportate, risulta così formulato:

ART. 1.

« Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, purché presentate ai competenti organi ed uffici nei termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, potranno essere corredate della prescritta documentazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il limite massimo dei contributi previsto dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato di tre milioni per le ipotesi di cui al primo e settimo comma, di due milioni per le ipotesi di cui al terzo e sesto comma e di lire un milione per le ipotesi di cui al secondo comma, a favore dei proprietari che, alla data del 1° gennaio 1973, non abbiano iniziato o non abbiano completato la ricostruzione delle unità immobiliari distrutte, danneggiate o trasferite per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1973.

Alla spesa derivante dall'applicazione del comma precedente si farà fronte con i fondi di cui all'articolo 2 della presente legge ».

(È approvato).

RAUCCI. Onorevole presidente, vorrei far rilevare che stiamo procedendo in maniera poco felice ed ho l'impressione che si possa determinare una situazione di confusione in quanto la materia è complessa e richiede, per il suo esame, dei tempi estremamente lunghi.

Vorrei, pertanto, sottoporre al parere della Commissione la proposta di far esaminare gli emendamenti per la definizione del testo del provvedimento ad un apposito Comitato ristretto, in modo che successivamente la Commissione possa procedere in modo spedito.

ORSINI, *Relatore*. Sono favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto, purché questo si riunisca al più presto e lavori con la massima celerità.

FUSARO. Anch'io sono favorevole a discutere il disegno di legge preventivamente in sede di Comitato ristretto, in quanto, se con l'approvazione dell'articolo 1 è stato superato, credo, il maggiore ostacolo, ci sono molti altri emendamenti da prendere in considerazione, e non è da escludere che si debba esaminare l'ipotesi di uno storno di fondi da altri stanziamenti del disegno di legge.

CECCHERINI. Anche il gruppo socialdemocratico si associa alla proposta formulata dall'onorevole Raucci.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'incarico dell'esame preliminare degli altri articoli del disegno di legge e degli emendamenti ad essi presentati è affidato ad un apposito Comitato ristretto.

(Così rimane stabilito).

Chiamo a far parte di tale Comitato ristretto, oltre al relatore Orsini, gli onorevoli Altissimo, Bortot, de Michieli Vitturi, Ceccherini, Di Vagno, Fioret, Fusaro, Gunnella e Lizzero.

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO